



L'ill. Superiori il giorno venti del mese di febbraio
dell'anno mille ottocento sessantuno d. 23. febbrajo 1861.

Io sottoscritto Giovanni Battista Mangoni per Giuseppe
dominichetti in Lillio superiore con questo mio atto d'
ultima volontà tutto scritto d'una mano d'ingegno di Giviti.
quanto pare per possedere all'epoca di una mor. costa L. 1.20
te come pieque» copia » 1.20

Giustissimo in miei eredi miei figli in parti e: Legitt. » 1.20
quali fra di loro, i miei due figli maggiori Legitt. » 0.20
dote di marito, e Mequiere Giuseppe. L. 3.80

L'opio alle mie figlie Arcangela vedova Serini, dote lire tre o un:
giulia maritata Serini, e Marietta maritata tepmi ottanta come
la porzione legittima, e: quanto pare obbliga: do quattanta B. quinq:
to a loro lasciare per legge - L'opio per il 1970 et 110.
medesimo mio figlio oltre la detta legittima L'opio di L.
lire tre mille per la prima da pagarli
dei suddetti miei eredi due anni dopo il mio de:
cesso, senza che abbia nel frattempo a decorrere
per detta somma nessun interesse.

Se dette mie figlie però dovessero impuntare nella
loro legittima, quanto si metterà da documento fessite
to avere io loro dato a conto della mia eredità, in
mia vita, ben inteso che quanto avrò loro dato come
 sopra, dovrà far parte del mio esse ereditario, per
quale esse composta sarà da deturmiarsi la legit:

Tema sopra.

Dichiaro per la piena verità d'essere debitore verso d' un figlio Du Cavillo di franchi o sia lire italiane seicemille, datermi queste in varie riprese in occasione in occasione di fare acquisti di galatta che le dovevano essere pagate dalla mia eredità quando, quando anche non potessi il detto mio figlio Du Cavillo alcuna obbligazione mia in proposito.

Sapio alla chiesa di S. Pietro Superiore per una volta tanto Italiana lire quattrocento da pagarsi da miei eredi un anno dopo la mia morte senza interesse, e coll'obbligo alla chiesa di farne un certo impiego, e con l'interesse di detto capitale abbia a servire per la festa delle quarant'ore, o andare, o andare a beneficio della chiesa qualora le dette quarant'ore non abbiano ad aver luogo.

Sapio pure alla chiesa predetta di S. Pietro Superiore per una volta tanto Italiana lire cinquecento da impiegarsi per un certo impiego con opportuna e piena garanzia, e coll'interesse del detto capitale per l'obbligo alla detta chiesa di celebrare in prespetto due anniversari l'uno il mio, e l'altro quello di mia moglie Giuseppina Perini, e questi colla solita tomba con 6 candele alla medesima messa prima in fine delle funzioni che vengono nel solito ufficio, messa cantata, e benedizione da celebrarsi

dal Porroco, con tre Equei uno per me, l'altro per
la moglie suddetta, e l'altro per la sua vera figlia
Claudina alla detta funzione interverrà il signor Vicario
o se in d'lei non comparirà un altro sacerdote al quale
verrà pagata l'elemosina di Italiane lire due,
e l'obbligo però della celebrazione della messa, e
al signor Porroco e al signor Porroco verrà contribuita quel-
la di Italiane lire due, e al sacerdote per quella
sua ospitalità un franco.

La detta somma di lire cinquecento dovrà pagarsi
da miei eredi un anno dopo il mio decesso cioè nel
giorno del mio primo anniversario, e questi miei eredi
si dovranno corrispondere anche gli interessi in ragione del
5 per cento onde per fronte alla detta spesa, e per
riguardo all'anniversario della mia moglie, la spesa
della prima celebrazione faranno da soddisfarsi dai
miei eredi.

I detti miei eredi avranno l'obbligo di far celebrare
se ottanta messe in suffragio dell'anima mia entro
un anno dal mio decesso.

L'oro alla frazione di libbre Superiori Kilogrammi duecento
to di sale per una volta tanto, e a quella di libbre Superi-
ori Kilogrammi cento di sale per una volta
tanto. Il detto sale verrà ~~soddisfatto~~ distribuito da miei
eredi entro un anno dal mio decesso alle famiglie delle

N.º 12. R. L.

dette frazione parimente, in proporzione egua-
li per ciascuna famiglia.

Lapio poi ai figli di miei figli e figlie, che posanno
in vita all'ora della mia morte, alle figlie lire cento
per ciascuna, e ai maschi lire duecento per ciascun
per ciascuno, e quando alcuno dei predetti figli vivessero
né il legato che dovrà pagato da miei eredi un
anno dopo la mia morte senza interruzione, sarà pure pa-
gato ai rispettivi padre, madre o tutore, che lo im-
piegheranno a beneficio del detto vivente, senza
obbligo di rendere conto a chicchessia.

I miei eredi predetti non potranno avere alcuna
pretesa sopra la detta mia eredità per ragioni che
loro potessero competere nella eredità della mia mo-
glie e loro genitrice Giuseppina Perini.

Questa è la mia ultima volontà tutta scritta di mio pro-
prio carattere. Oggi 20. ventisette febbrajo nelle stanze se-
natoriali, die 20. febbrajo 1861.

Sott: Giuseppi Statti, sta Manzoni per Giuseppe Lepetitore
Pubblicato nel giorno 6. maggio 1861.
Giuseppe Perini Pretore.

Per copia conforme all'originale.

Della cancelleria presso la Regia Pretura del Mandamento di
Castiglione sul Tevere il 18. Gennaio 1872

Pugelli V. Com.



Reg. N.º 13. Gennaio 1872.

al N.º 2.º

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

